

ALLEGATO "B" AL N.21258REP.N.11357RACC.

STATUTO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VERONAMERCATO
S.P.A.

ART. 1) DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA'

E' costituita una società consortile per azioni denominata "VERONAMERCATO - S.P.A." con sede legale in Verona.

L'organo amministrativo, con osservanza delle vigenti disposizioni, ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del territorio provinciale, istituire e sopprimere sedi secondarie, nonché istituire e revocare unità locali operative in altre località.

Art. 2) SOCI CONSORTILI PUBBLICI E PRIVATI

Conformemente a quanto previsto dall'art. 11, punto 16 della legge 28.2.1986 n. 41, dalla deliberazione 21.12.1988 del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (C.I.P.E.) e successive modificazioni, in tema di "Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agroalimentari all'ingrosso", nonché dall'art. 4 punto c) della legge della Regione Veneto 30.3.1979, n. 20.:

Oltre ai soci fondatori possono altresì essere soci della società consortile:

- il Comune della provincia di Verona e delle province limitrofe;
- la Provincia di Verona e le Province limitrofe direttamente o tramite società partecipate;
- la Regione Veneto e le Regioni limitrofe direttamente o tramite società partecipate;
- le Fondazioni senza fine di lucro, sia con persona giuridica pubblica che privata;
- ogni altro ente pubblico o ente di diritto pubblico e Ente pubblico economico o società di diritto privato a capitale pubblico o misto pubblico e privato;
- le Banche, le assicurazioni e gli istituti finanziari ed altri enti di natura privata;
- associazioni ed organizzazioni cooperative e consortili dei commercianti, dei commissionari, dei produttori agricoli, degli operatori nel settore dei servizi e della distribuzione, e di altre imprese, società od associazioni caratterizzate dallo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali della società consortile o comunque utili, anche in forme ausiliari, per il loro raggiungimento.

In caso di trasformazione della società Veronamercato S.p.A. o di una modifica della responsabilità dei soci da limitata ad illimitata, sarà comunque riconosciuto ai soci il diritto di recedere dalla società Veronamercato S.p.A..

Art. 3) DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per tutto ciò che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4) DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della società è stabilita fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, da indire almeno un anno prima della scadenza.

ART. 5) OGGETTO SOCIALE

Nel quadro generale delle finalità previste dalla legge 28.2.1986, n. 41 e dalla conseguente deliberazione del CIPE in data 21.12.1988, richiamata all'art. 2, nonché della Legge della Regione Veneto 30.3.1979 n. 20, la società ha per oggetto la costruzione e la gestione del Mercato Agro-alimentare all'ingrosso

di interesse nazionale di Verona, destinato alla commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, nonchè verificandosi le condizioni, la costruzione e la gestione di altri mercati agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale o, comunque, il potenziamento ed il miglioramento di quelli esistenti, compatibilmente con le funzioni del nuovo Mercato Agro-alimentare, per creare un sistema distributivo all'ingrosso adeguato nelle strutture e idoneo per funzionalità e capacità operativa, a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta al fine di ottenere sia il miglior approvvigionamento dei prodotti agro-alimentari che una effettiva tutela del consumatore garantendo:

- a) la distribuzione dei prodotti nel migliore stato di freschezza, di conservazione e di condizioni igienico-sanitarie, in rapporto alle vigenti disposizioni di legge;
- b) le condizioni per la formazione dei prezzi nel modo più equilibrato e più aderente alle componenti di costo;
- c) l'eliminazione dei punti di strozzatura generatori di tensione e di alterazioni dei poteri contrattuali degli operatori del settore;
- d) la valorizzazione e la qualificazione dei prodotti ortofrutticoli veronesi.

La società ha per oggetto altresì lo sviluppo del processo d'internazionalizzazione del Mercato Agro-alimentare di Verona, e dei mercati in genere, al fine di incentivare ed accrescere la loro competitività sia in Italia che all'estero.

Al fine di conseguire tali obiettivi la società, nella realizzazione dei nuovi mercati agroalimentari all'ingrosso, deve assicurare che gli stessi possiedano le seguenti caratteristiche fondamentali:

1. costituire un sistema integrato e funzionale che realizzi una distribuzione territoriale equilibrata e priva di sovrapposizioni;
2. avere ubicazione ottimale rispetto ai raccordi autostradali, di viabilità urbana, ferroviari ed aeroportuali, sia per facilitare i rifornimenti, sia per decongestionare le aree urbane;
3. essere provvisti di strutture atte ad accogliere, confezionare e commercializzare i prodotti ortofrutticoli veronesi anche favorendo forme di conferimento e di vendita diretta da parte dei produttori;
4. essere provvisti di adeguate strutture, in particolare informatiche, per la conoscenza in tempo reale di stocks, prezzi e flussi di tutti i prodotti oggetto di distribuzione, nonchè per la predisposizione di ogni altro servizio utile per gli operatori economici;
5. essere dotati di attrezzature e servizi adeguati che consentano la più agile, rapida ed economica movimentazione delle merci e la migliore assistenza agli operatori economici.

Nella realizzazione dei suddetti mercati la società deve assicurare, in particolare, che negli stessi mercati siano presenti, nelle misure più opportune:

- a) impianti di stoccaggio, di conservazione, di refrigerazione, di trattamento e confezionamento dei prodotti;
- b) sistemi automatici di movimentazione delle merci;
- c) i fondamentali servizi per agevolare l'attività degli operatori economici e tra questi, in particolare, servizi bancari adeguati ai collegamenti del mercato, un sistema informativo capace di assicurare i collegamenti con le piazze interessate nei mercati e, nelle unità di maggiori dimensioni e se richiesto dal tipo di attività, una sezione della borsa merci, un ufficio doganale e una adeguata organizzazione ai fini degli scambi con l'estero, nonchè ogni altro idoneo servizio di carattere generale.

ART. 6) REALIZZAZIONE DI NUOVI MERCATI AGRO-ALIMENTARI

Per la realizzazione dei fini compresi nell'oggetto sociale la Società può esercitare qualsiasi attività, assumere ogni iniziativa e compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il miglior conseguimento dei fini di cui sopra, con esclusione dell'esercizio diretto od indiretto di attività commerciali relative ai prodotti oggetto di commercializzazione nei mercati gestiti dalla Società, di ogni attività esplicitamente vietata dal presente Statuto.

Per quanto concerne in particolare l'attività di realizzazione di nuovi mercati agro-alimentari all'ingrosso la Società può:

- a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi;
- b) acquisire le aree necessarie alla realizzazione dei mercati, previa verifica della idoneità al particolare insediamento, alle sue esigenze operative ed alla necessità di movimentazione dei prodotti;
- c) predisporre le aree per i previsti insediamenti effettuando gli allacciamenti, i collegamenti con la viabilità urbana ed extraurbana, le opere di urbanizzazione primaria con particolare riguardo alle norme antinquinamento;
- d) realizzare la costruzione di tutte le opere per l'insediamento del mercato, dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti;
- e) acquisire le attrezzature ed i beni mobili necessari o utili alla funzionalità del mercato.

Per quanto concerne in particolare l'attività di sviluppo del processo d'internazionalizzazione dei mercati, la società può concludere contratti di rete nel rispetto della normativa vigente nonchè ricorrere a qualunque altro strumento giuridico previsto dal legislatore per favorire la competitività dei mercati sia in Italia che all'estero.

Per quanto concerne in particolare l'attività finanziaria necessaria alla realizzazione dell'oggetto sociale la Società:

1. può compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il raggiungimento dei fini sociali ivi compresa ogni operazione finanziaria (escluse le concessioni di crediti) ed immobiliare (sia di acquisto che di vendita);
2. può stipulare con qualsiasi società, istituto, ente, persona giuridica o fisica, nazionale od estera, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui, prestiti obbligazionari ed ogni altra operazione di finanziamento ed assicurazione;
3. può concedere avalli, fidejussioni, ipoteche e, in generale, garanzie a favore e nell'interesse dei soci consorziati e di terzi.

Art. 7 GESTIONE DEI MERCATI AGRO-ALIMENTARI

Per quanto concerne in particolare l'attività di gestione la società deve:

- a) provvedere a gestire mercati con adeguata organizzazione ed idonei mezzi tecnici improntando l'attività di gestione a criteri di razionalità, efficienza e produttività per ottenere la massima economicità della stessa;
- b) assicurare la massima trasparenza dei costi di gestione, sia generali che particolari, al fine della conseguente individuazione della loro incidenza sul prezzo dei prodotti commercializzati;
- c) predisporre, mediante l'affidamento ad uno o più istituti di primaria importanza, la prestazione di tutti i necessari servizi bancari e finanziari nell'interesse degli operatori;
- d) predisporre, anche mediante affidamento in appalto a terzi ma riservandosi comunque l'attività di indirizzo e di controllo, la prestazione di tutti i

servizi di carattere informatico, tecnologico e commerciale, richiesti dagli operatori per le esigenze di commercializzazione dei prodotti e, in particolar modo, di quei servizi la cui esecuzione generalizzata consente una effettiva riduzione dei costi;

e) provvedere a divulgare una precisa informazione dei prezzi, della quantità e qualità dei prodotti trattati e, in genere, sull'andamento dell'attività del mercato;

f) esercitare qualsiasi attività, iniziativa od operazione ritenuta necessaria o utile e, soprattutto, mediante la funzionalità operativa e la competitività dei costi, anche avvalendosi di idonea attività di promozione e di sviluppo, ed in particolare di strategie di marketing finalizzate, per tendere ad ottenere la massima concentrazione nel mercato delle attività di commercializzazione già esistenti nel bacino di influenza del Mercato stesso, anche mediante iniziative di riqualificazione delle aziende;

g) favorire la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli naturali e biologici.

Art. 8) ALTRE ATTIVITA' DI GESTIONE

La società anche prima della realizzazione del Mercato agroalimentare all'ingrosso di Verona, può assumere, previa convenzione con l'attuale Ente gestore, la gestione in tutto od in parte di altri mercati agro-alimentari, mercati all'ingrosso o strutture annonarie del Comune di Verona, con esclusione di assunzione di oneri ed obbligazioni pregresse.

Rientrano in tale ambito i mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimentari freschi, conservati o trasformati (comprese le bevande), i mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca, della caccia e degli allevamenti, del bestiame (compresi i foraggi e mangimi) e delle attività derivate, dei fiori, delle piante ornamentali, delle sementi o delle attrezzature agro-turistiche.

Nell'ambito di tali attività può essere consentito l'insediamento di attività connesse, sussidiarie o complementari alla principale.

Art. 9) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 34.543.557,15 (euro trentaquattromilionicinquecentoquarantatremilacinquecentocinquantesette e centesimi quindici) diviso in azioni del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna.

Art. 10) FONDO CONSORTILE

L'assemblea ordinaria, appositamente convocata, può, con la maggioranza del 95% (novantacinque per cento) del Capitale sociale, in prima e in seconda convocazione, deliberare, ai sensi dell'articolo 2615/ter, 2° comma del Codice Civile, il versamento da parte dei soci consortisti, di contributi in denaro per la costituzione del fondo consortile.

La relativa delibera sarà efficace a condizione che gli enti e/o società, pubblici o a partecipazione pubblica, approvino in forma definitiva i relativi provvedimenti di impegno di spesa con le modalità previste dalla legge o dallo statuto.

L'importo dei contributi, determinato proporzionalmente alle quote di capitale (numero di azioni) possedute da ciascun socio consortista, le modalità ed i tempi di versamento sono determinati sulla base di un bilancio di previsione di spesa da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, previo consuntivo da predisporre entro tre mesi dalla fine dell'esercizio, eventuali ristorni totali o parziali

dei contributi versati.

Art. 11) AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il possesso delle azioni implica piena ed incondizionata adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della Società consortile e determina l'obbligo di corrispondere gli eventuali contributi richiesti a norma dell'art. 10.

Art. 12) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il trasferimento di azioni può avvenire soltanto a favore dei soggetti indicati all'art. 2, primo e secondo comma.

Art. 13) OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni nominative nell'osservanza della normativa di cui all'art. 2410 e ss. del Codice Civile.

Art. 14) ORGANI SOCIALI

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci portatori di azioni, iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea generale, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci consortili e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se dissenzienti od assenti.

L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.

Art. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 2366 del Codice Civile, nella sede sociale od in altro luogo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, purchè in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può portare il predetto termine a non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è, inoltre, convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, quando si verificano le condizioni previste dall'art. 2367 del c.c., nonchè in ogni altro caso previsto dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 17) FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'avviso di cui all'art. 2366 deve essere pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano L'Arena.

In deroga al comma precedente, la convocazione potrà essere altresì effettuata

mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione in conformità dell'art. 2369 del Codice Civile.

La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre i trenta giorni dalla prima.

Art. 18) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire alla assemblea, può farsi rappresentare, da altro azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea mediante semplice delega scritta, eventualmente in calce alla scheda di ammissione che resterà agli atti della società oppure da mandatario munito di procura speciale.

I soci intervenienti ed i mandatari non possono essere portatori di più di tre deleghe ciascuno.

Art. 19) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del Capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, e delibera sul reinvestimento degli utili di gestione;
- b) delibera i versamenti dei contributi per la costituzione del fondo consortile di cui all'art. 10 del presente Statuto;
- c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonchè i sindaci la cui designazione è riservata agli azionisti di parte privata, ai sensi di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 31;
- d) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o dalla legge, e sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 20) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto Sociale;
- b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della Società;
- c) sull'aumento del Capitale Sociale;
- d) sulla emissione di azioni privilegiate;
- e) in tutti gli altri casi stabiliti dalla Legge.

Art. 21) PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in mancanza, dal Vicepresidente, o, in difetto, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea previa verifica delle deleghe e, in genere, del diritto di partecipazione all'adunanza.

L'Assemblea nomina un segretario che può anche essere non azionista e, se

ritenuto opportuno, nomina due scrutatori scegliendoli tra gli azionisti presenti o tra i sindaci.

Art. 22) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio, in conformità dell'art. 2375 del Codice Civile.

Art. 23) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

L'Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente di cui al successivo art. 25.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare contestualmente, presso la sede della società, copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno presentarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo le seguenti modalità.

Ai soci pubblici è riconosciuto il diritto alla nomina di componenti nel Consiglio di amministrazione, in proporzione alla partecipazione al capitale sociale e secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 2449 C.C.

Il numero dei consiglieri di amministrazione nominati complessivamente dai soci pubblici che sono enti locali non potrà, in ogni caso, essere superiore a 5.

Gli amministratori nominati direttamente dal Comune cessano dal mandato nel caso in cui venga rinnovato il Consiglio Comunale a seguito elezioni amministrative.

Per i soci pubblici, la soglia minima della partecipazione azionaria occorrente per maturare il diritto alla nomina di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione è fissata nell'importo pari al 8% del capitale sociale.

L'assemblea dei soci, con esclusione dal voto dei soci pubblici che hanno nominato i propri rappresentanti ai sensi dell'art. 2449 C.C., provvederà alla nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti modalità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione del consiglio di amministrazione si procederà come di seguito

precisato:

i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta un compenso il cui ammontare, che potrà anche essere differenziato, è determinato dall'assemblea.

Ad essi sono inoltre rimborsate le spese sostenute nell'interesse della società e debitamente documentate.

Art. 24) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare, per dimissioni od altra causa, uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. provvederà alla sostituzione lo stesso ente pubblico che aveva provveduto alla nomina dell'amministratore venuto a mancare. In tal caso l'amministratore eventualmente cooptato dal C.D.A. decadrà con l'accettazione della carica da parte dell'amministratore nominato.

Qualora, per dimissioni o altra causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 25) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 19, con le maggioranze ivi previste.

Il Vicepresidente è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti non nominati dal Comune di Verona.

Il voto deve essere assunto a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 26) ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile ed ha facoltà di compiere tutti

gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per gli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione in particolare:

1. nomina il Vicepresidente;
2. predispone i bilanci e le relazioni annuali sull'attività della società;
3. propone all'assemblea eventuali variazioni dello statuto sociale;
4. delibera in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture;
5. nomina il Direttore generale fissandone i poteri e i limiti di spesa in aggiunta alle attribuzioni previste al successivo art. 30;
6. può nominare, su proposta del direttore generale, uno o più responsabili di settore, definendone i poteri e le attribuzioni, qualora l'articolazione del Centro Agroalimentare e lo sviluppo di settori specializzati lo richiedano;
7. approva e modifica i regolamenti di mercato e del centro agroalimentare.

Prima di procedere alla realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c), d) di cui all'art. 6) del presente statuto, il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, ed in ogni caso al Presidente, determinandone le funzioni, i poteri e le retribuzioni, nel rispetto del disposto dell'art. 2389 c.c..

ART. 27) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione tiene le sue riunioni nella sede sociale. Può adunarsi fuori della sede sociale, sempre nella provincia di Verona, quando il Presidente lo giudichi necessario o quando venga richiesto dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione del consiglio deve essere fatta per lettera raccomandata o telegramma, telefax o altro mezzo anche telematico che comunque assicuri la tempestiva informazione, indicanti il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di comprovata urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno. Sono tuttavia da considerarsi valide le riunioni, anche se non formalmente convocate con l'osservanza delle modalità e dei termini sopra indicati, alle quali siano presenti tutti i componenti del consiglio di amministrazione e tutti i sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 28) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del consiglio sono fatte constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente del consiglio di amministrazione, o di chi ne fa le veci e dal segretario, nominato dal consiglio stesso anche al di fuori dei propri componenti.

ART. 29) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Il Presidente rappresenta legalmente la società presso i terzi ed in giudizio,

con facoltà di promuovere, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, azioni ed istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza od impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice presidente.

ART. 30) DIRETTORE GENERALE

Il Direttore generale ha le seguenti attribuzioni:

- a) assume le funzioni di direttore del Mercato e/o dei mercati ai sensi della L.R. n. 20 del 30.3.1979 e successive modificazioni;
- b) esegue le deliberazioni degli organi sociali e propone ad essi i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi ed il loro organico sviluppo;
- c) sottopone al consiglio di amministrazione lo schema delle note previsionali e del bilancio consuntivo;
- d) stipula i contratti nell'interesse della società previa deliberazione del consiglio di amministrazione;
- e) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al funzionamento ordinario della società secondo le direttive del consiglio di amministrazione;
- f) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano espressamente riservati al presidente;
- g) dirige il personale della società;
- h) propone al consiglio di amministrazione i regolamenti occorrenti per il funzionamento dei vari organi e servizi della società;
- i) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, funge da segretario e ne redige i verbali.

ART. 31) COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci applicandosi la procedura prevista in statuto per la nomina del consiglio di amministrazione.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili da un periodo non inferiore a tre anni.

Ai sensi dell'art. 2449 C.C., due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dai soci di parte pubblica.

La nomina di un sindaco effettivo, che assumerà la carica di presidente del collegio sindacale, e di un sindaco supplente è fatta dall'Assemblea dei soci secondo il meccanismo previsto per la nomina del consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea determina anche il loro emolumento.

Finquando la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In caso contrario si applicheranno gli articoli 2409 Bis e segg. C.C..

ART. 32) BILANCIO

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale e del conto dei profitti e delle perdite, secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, redatto in conformità dell'art. 2428 C.C.

ART. 33) UTILI

Gli utili del bilancio annuale, dopo l'assegnazione della quota al fondo di riserva legale, in conformità dell'art. 2430 C.C., devono essere destinati, nella misura e con le modalità determinate dall'assemblea, al ripristino del fondo consortile, alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori investimenti, all'eventuale remunerazione del capitale degli azionisti in misura comunque non superiore al 5% (cinque per cento).

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono diventati esigibili si intendono prescritti a favore della società ed andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinario.

ART. 34) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie tra società e soci, fra amministratori o sindaci e soci, oppure tra diversi soci, che siano fondate sull'interpretazione dei patti sociali, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, sono decise da un collegio arbitrale. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto, con gli eventuali temperamenti suggeriti dall'equità, nelle forme e nel rispetto dei termini previsti per l'arbitrato rituale.

La nomina del Collegio Arbitrale spetta al Presidente del Tribunale di Verona. Se non diversamente stabilito, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ART. 35) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Lo scioglimento e la liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 7 del C.C., la società si scioglie altresì qualora la partecipazione dei soci di parte pubblica si riduca complessivamente, per qualsiasi causa, al di sotto del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera sulla nomina di tre liquidatori e sui poteri loro conferiti, a norma degli artt. 2487 e 2489 C.C..

Di tali liquidatori due sono designati dal Comune di Verona, uno dagli altri soci consortili.

ART. 36) DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 37) DISPOSIZIONE TRANSITORIA

L'approvazione in sede assembleare delle modifiche statutarie disposte in adeguamento alle norme di cui all'art. 1, comma 729 della Legge Finanziaria 27.12.2006, n. 296, determina la cessazione ex legge, immediata ed anticipata, dell'organo amministrativo in carica costituito in base alle disposizioni statutarie previgenti.

F.to Erminia Perbellini

" Lorenzo Salvatore notaio

